

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Doc. CXXVIII
n. 1/8

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE
CIVICO DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA

(ANNO 1997)

(Articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Presentata dal difensore civico della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Comunicata alla Presidenza il 31 marzo 1998



Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia
Consiglio Regionale

IL DIFENSORE CIVICO

Illustrissimo Sig: Presidente
del Senato della Repubblica
ROMA

Ogg.: Relazione ai sensi dell'art. 16 II° comma
legge 15 maggio 1997 n. 127.

La legge citata che attribuisce ai Difensori Civici regionali nei confronti degli atti emessi dalle sedi periferiche di organismi statali gli stessi poteri di intervento che sono loro propri nei confronti degli atti dell'Amministrazione regionale (e degli Enti e Aziende dipendenti e delegatari di funzioni regionali) ha sicuramente colmato una lacuna denunciata fin dalle prime relazioni dei Difensori Civici regionali.

E' fuori dubbio infatti che nonostante il decentramento da tempo in atto di varie funzioni statali, la maggioranza dei rapporti dei cittadini (o meglio di tutti gli "abitanti" anche occasionali del territorio nazionale) con Enti pubblici viene intrattenuta con il primo e principale tra questi enti, cioè con lo Stato.

Per cui era indubbiamente una carenza dell'ordinamento che proprio gli atti dello stato fossero sottratti all'intervento del Difensore Civico.

E' fuori discussione, d'altra parte, che la strada maestra per superare l'accennata lacuna sarebbe stata l'istituzione del Difensore Civico nazionale.

Tuttavia poiché l'istituzione di questo organo non sembra in grado di uscire dalle secche in cui si è insabbiata (e al momento l'iniziativa pare addirittura abbandonata) l'attribuzione ai Difensori Civici regionali della facoltà di intervento

Per cui era indubbiamente una carenza dell'ordinamento che proprio gli atti dello stato fossero sottratti all'intervento del Difensore Civico.

E' fuori discussione, d'altra parte, che la strada maestra per superare l'accennata lacuna sarebbe stata l'istituzione del Difensore Civico nazionale.

Tuttavia poiché l'istituzione di questo organo non sembra in grado di uscire dalle secche in cui si è insabbiata (e, al momento, l'iniziativa pare addirittura abbandonata) l'attribuzione ai Difensori Civici regionali della facoltà di intervento sugli atti delle autorità periferiche dell'Amministrazione Statale non può che essere valutata positivamente, come l'unico modo per uscire dall'impasse (in via provvisoria, si assicura nella legge, ma sulla durata delle soluzioni definite provvisorie nel nostro ordinamento ogni dubbio, oltreché consentito è da considerarsi doveroso) più volte denunciata.


E' vero che da talune parti si sono avanzati dubbi sulla legittimità costituzionale della norma, soprattutto in relazione alle Regioni "Autonome", ma, lo scrivente, non ritiene di approfondire questo concetto (che avrà certamente modo di essere affrontato nelle sedi più opportune) quanto piuttosto di compiacersi che con l'introduzione della norma si siano superate modalità quanto meno anomale di regolamentazione dei rapporti tra enti pubblici, basate sulla correttezza degli stessi in applicazione di un principio di solidarietà tra enti certamente sussistente, ma fondato su una norma non scritta, in quanto tale minus quam perfecta.

Detto questo deve osservarsi che il breve tempo dall'entrata in vigore della legge non consente di individuarne particolari linee di applicazione, compito del resto pressoché sovrumano in contemplazione della congerie delle norme statuali, per cui il Difensore Civico ritiene di adempiere all'obbligo impostogli dalla legge indicando i casi -più importanti- di interventi svolti nel periodo cui si riferisce la presente relazione.

Si ritiene, nell'elaborazione della stessa, di seguire il criterio adottato nelle relazioni annuali per il Consiglio regionale, vale a dire non limitandosi all'elencazione delle pratiche (che sarebbe pure statistica) ma indicando per ciascuna, sia pure in modo estremamente succinto, il "fatto" sottoposto all'esame del Difensore Civico il contenuto dell'intervento e l'esito dello stesso.

Il limitato numero degli interventi svolti non consente invece di raggrupparli in riferimento alla materia trattata; a questo si potrà provvedere quando la quantità delle richieste di intervento avrà raggiunto una consistenza più significativa.

Il Difensore Civico
dott. Domenico Giayedoni



ESPOSIZIONE DEI CASI

Canone R.A.I.

La pratica concerne problematiche relative all'abbonamento R.A.I.

L'intervento è stato inviato avvalendosi del disposto dell'art. 16 della legge 15.5.1997, n. 127 alla sede di Trieste della R.A.I. che, successivamente ha provveduto ad interpellare in merito la Direzione Produzione Abbonamenti di Roma.

I quesiti proposti dal ricorrente intendevano accertare se sussiste la necessità dell'abbonamento anche da parte di chi possiede un apparecchio televisivo non in grado di ricevere trasmissioni dall'esterno ed usato soltanto come mezzo di proiezione di videocassette, e se il titolare di un abbonamento possa avvalersi dello stesso anche per utilizzare apparecchi esistenti in una casa di sua proprietà (diversa dall'abitazione abituale) concessa in uso gratuito al proprio figlio.

Nella sostanza è stato accertato l'obbligo di corrispondere l'abbonamento anche per apparecchi televisivi non in grado di ricevere trasmissioni da fonti di diffusione esterna (quindi usati esclusivamente come mezzo di utilizzo di videocassette).

E' stata pure chiarita la facoltà di una persona di avvalersi di un unico abbonamento per la detenzione di apparecchi situati in più luoghi adibiti a propria residenza o dimora e quindi la possibilità, da parte del figlio dell'abbonato, di usufruire della copertura dell'abbonamento (nei medesimi luoghi) soltanto a condizione di essere inserito nello stato di famiglia del padre.

Di un tanto il ricorrente è stato tempestivamente edotto.(Pratica 9671)

Dipendenti del Provveditorato agli Studi. - Mancata corresponsione dello stipendio per oltre tre mesi.

Un cospicuo numero di insegnanti con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, nonché di assistenti amministrativi con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con il Provveditorato agli Studi, hanno chiesto l'intervento del Difensore Civico nei confronti dell'Ente medesimo e della locale Direzione provinciale del tesoro dopo aver atteso per ben tre mesi la corresponsione dello stipendio.

Il Difensore Civico, considerata la natura alimentare delle retribuzioni lavorative, ha insistito affinché la situazione fosse sanata al più presto, sottolineando l'esigenza delle interessate di ottenere il rilascio del cedolino relativo alla composizione degli elementi retributivi per ogni singolo mese di stipendio, nonché la possibilità di una eventuale loro richiesta di ottenimento degli interessi legali per il ritardo nei pagamenti.

Si spera che la pratica, stante anche al silenzio mantenuto dalle interessate, sia andata a buon fine. (Pratica 9864)

Segnalazione alla Prefettura.

Una persona residente in una provincia dell'Italia meridionale lamentava una mancata risposta alle sue richieste di informazioni tanto da parte della Prefettura del luogo quanto di una Prefettura del Friuli-Venezia Giulia.

A seguito di una segnalazione del Difensore Civico alla Prefettura della nostra Regione, dopo il contatto avuto da questa con le competenti Autorità della Provincia di residenza, l'istante ha avuto quanto richiesto.

Pratica, quindi, andata a buon fine. (Pratica 9840)

Passaggio di un bambino da una classe elementare a tempo pieno ad una a tempo modulare.

Su richiesta dei genitori di un bambino frequentante una scuola elementare, il Difensore Civico è intervenuto presso il Provveditore agli Studi al fine di ottenere il passaggio del minore da una classe a tempo pieno ad una a tempo modulare.

La richiesta era dovuta al fatto che alla madre del bimbo soltanto ad anno scolastico già avviato era stato concesso (da parte dell'Azienda presso la quale lavorava) il part-time.

Il Provveditore comunicava che purtroppo la normativa vigente in materia di formazione delle classi, resa peraltro più rigida dalle restrizioni di carattere finanziario, non gli consentiva di aderire alla richiesta per l'anno scolastico appena iniziato. (Pratica 9839).

Recupero somme indebitamente percepite, a titolo di pensione.

Su segnalazione di un pensionato al quale, a seguito di provvedimento di riliquidazione del trattamento provvisorio di pensione era stata inoltrata richiesta di recupero del credito erariale determinato dalla accertata differenza tra la liquidazione provvisoria e quella definitiva il Difensore Civico è intervenuto presso la Direzione Provinciale del Tesoro e la Direzione regionale interessata sposando l'indirizzo giurisprudenziale costantemente seguito che afferma l'irripetibilità delle somme riscosse in buona fede e corrisposte per errore imputabile alla Pubblica Amministrazione.

In sede di autocritica il Difensore Civico deve rilevare di aver agito sull'onda di un principio più volte riaffermato e ispirato a ragioni di giustizia

sostanziale non derogabili- in assenza di diversa disciplina - da parte dell'Amministrazione.

Nella specie, peraltro, l'Amministrazione ha ben chiariti i motivi di inapplicabilità del principio, rilevando che al pensionato, già inquadrato nella posizione funzionale di 4° livello, era stata attribuita poco prima del collocamento a riposo, un incarico provvisorio, per un periodo massimo di otto mesi, di assistente amministrativo, appartenente al sesto livello.

Orbene, la pretesa che il trattamento pensionistico fosse calcolato sulla base del 6° livello anziché del 4° livello (come richiesto dal ricorrente) era sicuramente infondata atteso che è stato definitivamente chiarito che l'art. 2 della Legge n.336/70 non è più applicabile dopo l'introduzione delle qualifiche funzionali di cui alla Legge 93/83 e successive che consente l'accesso alle qualifiche funzionali superiori soltanto mediante concorso.

Resta, però, in tesi, che il pensionato avrebbe potuto incolpevolmente ignorare il nuovo principio e allora potrebbe trovare applicazione la regola generale sull'imputabilità.

Tuttavia i rilievi dell'Ente erogatore che, per il copioso scambio di lettere intervenuto, dovevano essere ben noti al ricorrente, sembrano pienamente condivisibili.

Al Difensore Civico non spetta ovviamente, alcuna pronuncia sullo stato di buona fede o meno del percettore del trattamento pensionistico; tuttavia è nei suoi poteri dichiarare di non poter sostenere presso le Pubbliche Amministrazioni la tesi richiamata nel primo intervento.

Del resto lo stesso ricorrente nulla ha obiettato alle osservazioni degli Enti interpellati dal Difensore Civico. (Pratica 9807)

Circolare Ministro Difesa - Approvvigionamenti in loco

Su ricorso dell'Associazione commercianti di una provincia della Regione (ASCOM) il Difensore Civico è intervenuto presso il comando militare Nord-Est per conoscere le ragioni per le quali in questa, a differenza di altre Regioni, non vengono attuate le previsioni della circolare del Ministro della difesa del 27.2.96 relative all'obbligo degli approvvigionamenti in loco da parte dei reparti di stanza nel territorio regionale.

Il Comando interessato ha tempestivamente risposto precisando che, di fatto, la circolare ministeriale citata doveva intendersi superata da una serie di leggi di recepimento di direttive CEE che impongono obblighi di massima pubblicità alle gare proprio allo scopo di favorire il maggior numero di accorrenze di ditte interessate e i prezzi più vantaggiosi per l'Amministrazione Difesa. Ha inoltre fatto osservare che il numero dei reparti militari in questa Regione è andato successivamente diminuendo e che di fatto molte unità vengono impegnate in attività operative ed addestrative fuori dalle proprie sedi stanziali anche per lungo tempo.

La risposta deve essere stata considerata soddisfacente dalla Associazione interrogante che non ha svolto ulteriori interventi. (Pratica 9700).

Applicazione legge 675/96 - Trasmissione ed utilizzo dati relativi ad allievi.

Il Difensore Civico, sulla base dei dati segnalatigli, ha comunicato al sovrintendente scolastico regionale e ai provveditori agli studi delle quattro Province della Regione, la sempre maggior frequenza di lamentele, da parte dei genitori di alunni frequentanti le scuole pubbliche, circa la trasmissione a centri

studi privati dell'esito dei corsi dei loro figli. L'attività denunciata costituirebbe evidentemente violazione della legge a tutela dei dati personali (legge 675/96).

Gli Enti interpellati hanno tuttavia comunicato con assoluta certezza che le notizie denunciate non provengono direttamente dalle scuole pubbliche.

Preso atto di ciò la pratica -ritenuta convenientemente istruita- è stata archiviata.

(Pratica 9738-S).

Impiego di dipendente in mansioni diverse da quelle dovute.

Un dipendente dell'Ente poste si è rivolto a questo Ufficio lamentando di essere impiegato in mansioni diverse da quelle spettantegli.

Alla richiesta di informazioni inoltrata da questo Ufficio l'Ente interpellato, nella persona del Direttore della filiale competente, ha ritenuto di rispondere che, a seguito della trasformazione delle poste italiane da amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico, le stesse non rientrano nella previsione di cui all'art. 16 Legge n.127 dd.15.05.1997 (per cui nessun obbligo di rispondere sarebbe a carico dell'interrelato).

Tale affermazione, opinabile sul piano strettamente giuridico, e comunque contraria allo spirito di collaborazione che deve ispirare i rapporti tra Enti "pubblici" e verrà segnalato in occasione della relazione che il sottoscritto dovrà inviare entro il 31.03.p.v., ai sensi del secondo comma dell'art. citato, ai Presidenti del Senato della Repubblica della Camera dei Deputati.

A tanto si adempie con la presente, al solo fine, evidentemente, stante la mancata indicazione dei dati relativi al funzionario censurato, di un rilievo di ordine generale, fermo restando che in un'eventuale richiesta di maggiori informazioni da parte dell'Ente, sarà soddisfatto. (Pratica 9748)

Termini di liquidazione della pensione art. 3 D.L. 79/97 convertito in L. 140/97.

Un dipendente della Regione, collocato a riposo a far tempo dal 01.08.1997, riceveva dalla competente Direzione Provinciale del Tesoro l'informazione che, a causa del ritardato invio da parte della Regione dei modelli 755/5 e 756/3 avrebbe presumibilmente potuto ricevere la pensione nella prima decade di ottobre.

Rilevando che, a sensi dell'art. 3 D.L. n. 79/97 convertito nella legge n. 140/97 il trattamento pensionistico deve essere corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla cessazione dal servizio e comunque entro il predetto termine l'ente erogatore deve corrispondere in via provvisoria un trattamento non inferiore al 90% di quello previsto, l'interessato si è rivolto a questo Ufficio per avere spiegazione circa il ritardato adempimento.

La Direzione generale dei Servizi Periferici del Ministero del Tesoro, interessato dalla Direzione Provinciale competente cui il Difensore Civico si era rivolta, ha risposto sostanzialmente rilevando che la causa del ritardo era stata il comportamento dell'Amministrazione Regionale che non aveva inviato la liquidazione del trattamento pensionistico almeno sei mesi prima della cessazione del servizio, né la lettera concessiva del trattamento provvisorio almeno tre mesi dalla detta cessazione.

Ha risposto anche la Direzione regionale dell'Organizzazione e del Personale, richiamando, tra l'altro, la legge regionale 29/92 che concede 90 giorni di tempo al servizio di quiescenza per dar ordine di pagamento alla Direzione Provinciale del Tesoro competente.

Sono seguite alcune lettere, anche alquanto polemiche dell'interessato e il rapporto con questo Ufficio si è concluso con la lettera del 24.12.1997 n. 58120/97, della competente Direzione Provinciale del Tesoro la quale "ribadisce

che i termini introdotti dall'art. 3 della legge 140/97, dovrebbero essere osservati dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, quale Amministrazione di appartenenza, la quale era tenuta a comunicare tempestivamente alla scrivente Direzione, l'importo del trattamento provvisorio di pensione, al fine di consentire all'Ufficio stesso di disporre il pagamento nel termine richiamato".

Attualmente la questione sarà certamente risolta e in definitiva - è lecito presumere - senza gravi danni per il cittadino, ma al Difensore Civico (che per l'avvenuta definizione della pratica non è tenuto a prendere posizioni sulla situazione prospettataagli) resta un senso di sconforto nel constatare che ipotizzate inadempienze o non puntualità di Enti Pubblici restano sempre a carico del cittadino, costretto a subire e che non ha neppure il conforto ... morale di una giustificazione da parte di uffici competenti a tutelare i suoi interessi... (Pratica 9800).

Contestazioni sugli interessi richiesti per ritardo sui versamenti.

La richiesta inoltrata all'I.N.P.S. da persona interessata ad ottenere il cambiamento della propria posizione contributiva con il trasferimento dalla gestione artigiana a quella commercianti, anche mediante trasmissione da parte dell'Istituto dei bollettini di versamento, non è stata tempestivamente accolta, visto che la prima comunicazione ufficiale al richiedente è pervenuta circa sette anni dopo la richiesta.

Per questo motivo l'interessato chiede di non essere tenuto a versare all'I.N.P.S. gli interessi di mora richiestigli, essendo la causa del ritardo imputabile alla sola mancanza di collaborazione dell'Ente creditore.

Inoltre il ricorrente lamenta il mancato accreditamento di alcuni mesi di contribuzione, laddove i versamenti sono stati fatti per tutti i mesi dell'intero periodo contributivo.

L'Istituto interpellato ha risposto che il pagamento dei contributi è onere dell'interessato, che dev'essere adempiuto indipendentemente da qualsiasi forma di collaborazione da parte dell'Istituto creditore e che la scopertura contributiva lamentata è stata l'autoriduzione della somma dovuta operata dall'interessata.

Essendo stata la risposta dell'I.N.P.S. esauriente e in mancanza di qualsiasi controdeduzione si è disposto l'archiviazione della pratica. (Pratica 9502)

Richiesta di parere preventivo circa la possibilità di realizzare costruzioni di civile abitazione in deroga alle norme sulle distanze.

In merito ad una richiesta di parere preventivo circa la possibilità di ottenere un'autorizzazione in deroga alle distanze dalla esistente linea ferroviaria, per la costruzione di un fabbricato di civile abitazione, l'Ente interpellato ha dato tempestiva risposta con la previsione di concessione della deroga richiesta, salvo la realizzazione di lamiere antiacustiche idonee a ridurre il livello di inquinamento sia in facciata dell'edificio che all'interno dello stesso.

Il Difensore Civico ha riconosciuto la prontezza e la disponibilità dell'Ufficio interpellato e ha promesso che ne terrà conto nelle occasioni opportune.

Lo fa ora in questa sede, compiacendosi per il comportamento tenuto.
(Pratica 9517)

Mancata corresponsione dell'indennità di accompagnamento alla delegata alla riscossione . Legittimità del comportamento dell'ufficio postale competente.

La moglie di persona avente diritto di indennità di accompagnamento, delegata a riscuotere assegni, si duole che l'ufficio postale competente le abbia, ad un certo momento, rifiutato i pagamenti per motivi a lei sconosciuti.

La realtà invece era ben diversa.

In effetti il titolare era deceduto e quindi il mandato poteva essere emesso solo a favore degli eredi, per cui era onere di questi ultimi provocare l'emissione di un mandato a nome di tutti gli aventi diritto.

Nessun irregolarità dunque da parte dell'ufficio postale, semmai un erronea esposizione dei fatti da parte della ricorrente. (Pratica 9742)

Esecuzione lavori TELECOM. Negato pagamento per assunta vertenza con l'I.N.P.S..

Una ditta subappaltante per la realizzazione di rete a banda larga (di lavori per impianti telefonici) si è rivolta a questo Ufficio per conoscere se fosse da ritenersi legittimo il comportamento dell'appaltante che le aveva negato il pagamento di corrispettivi nel presupposto che la stessa non avrebbe dato garanzia di adempiere puntualmente alle previsioni del contratto di subappalto e in particolare perché nel passato la stessa non avrebbe provveduto al regolare pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Il Difensore Civico ha interpellato, per la possibile esistenza di interessi pubblicitari, la competente sede dell'INPS e anche la ditta appaltatrice.

Si è saputo che l'appaltante è tenuto in solido con la subappaltante nell'adempimento degli obblighi in materia assistenziale e previdenziale e, in

concreto, che si era già realizzato un inadempimento da parte del subappaltante nel rapporto in corso tra le parti.

A questo punto è chiaro che, esclusa ogni rilevanza giurispubblicistica la controversia riveste puro carattere privatistico e quindi esula da ogni competenza del Difensore Civico. (Pratica 9730)

Comportamenti illegittimi da parte di un insegnante.

Su segnalazione dei genitori degli alunni della classe IV[^] di una scuola elementare della Regione, che denunciavano comportamenti non conformi alla dignità del docente, da parte di un maestro insegnante nella scuola medesima e conseguente intervento dello scrivente il Provveditore agli studi competente ha fatto conoscere a questo Ufficio l'avvenuta applicazione della sospensione cautelare facoltativa dal servizio per ragioni di particolare urgenza disposta dal Direttore didattico a carico del maestro e convalidata dal Direttore Generale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Era stato inoltre disposto l'accertamento dei comportamenti del denunciato sia ai fini disciplinari che ai fini dell'eventuale trasferimento per incompatibilità ambientale.

Non si sa quale sia stato l'ulteriore conseguenza dell'intervento ma è da presumere che i denunciati siano stati soddisfatti, non essendo state presentate a questo Ufficio ulteriori istanze. (Pratica 9670)

Organizzazione scolastica scuola elementare.

La Direzione didattica di un Circolo della Bassa Friulana aveva convocato i genitori dei bambini da iscrivere alla prima classe elementare per illustrare i due modelli scolastici esistenti in uno dei Comuni del Circolo ed invitarli a manifestare le loro preferenze.

Dopo una lunga serie di incontri tra l'Autorità scolastica, l'Amministrazione Comunale, ed i genitori degli alunni questi ultimi, in maggioranza, avevano dichiarato di preferire il tempo modulare, ma sulle loro richieste si era espresso solo una delle Direzioni didattiche interessate e non anche il Provveditore agli studi competente.

Quest'ultimo organo, interessato dal Difensore Civico, ha finalmente espresso la sua decisione che si sostanzia nel rilievo che "fermo restando il diritto degli alunni alla garanzia del servizio scolastico nel Comune di residenza, non è altresì riconoscibile la loro pretesa a fruire anche di un determinato tipo di organizzazione scolastica".

Con ciò la vicenda deve ritenersi chiusa. (Pratica 9699)

Razionalizzazione rete scolastica.

A firma del preside, dei docenti e non docenti di un istituto professionale di un capoluogo della Regione, perveniva al Difensore Civico regionale un dettagliato esposto nel quale veniva contestata la decisione assunta dal Provveditore agli studi di quella città e relativa ad una razionalizzazione della rete scolastica, prevista dal D.M. n° 176 dd. 15.3.1997.

Trattandosi di problema di rilevante interesse per i docenti di che sopra, lo scrivente inviava l'esposto al Ministero della Pubblica Istruzione, facendo presente che le doglianze ivi contenute abbisognavano di puntuale risposta.

Spiace dover far presente che il Ministero interessato non ha dato cenno di riscontro. (Pratica 9772).

Astensione facoltativa post partum di dipendente statale. - Detrazioni sullo stipendio assertivamente immotivate.

Un'insegnante non di ruolo di scuola media si rivolgeva al Difensore Civico ritenendo che le detrazioni apportate sullo stipendio da parte della locale Direzione Provinciale del Tesoro fossero immotivate.

Nell'esposto inviato allo scrivente la interessata faceva presente di aver chiesto ed ottenuto da parte del Provveditore agli Studi competente un "congedo facoltativo di maternità", congedo - si badi - che presuppone una riduzione dello stipendio.

L'interessata, in sostanza, ritenendo immotivate o comunque incomprensibili le detrazioni effettuate, chiedeva conforto e spiegazioni allo scrivente Difensore Civico.

Veniva esposto il caso alla locale Direzione Provinciale del Tesoro che con dettagliata nota forniva i chiarimenti richiesti: l'assenza facoltativa post partum prevede una riduzione del trattamento economico previsto dalla normativa vigente, pari al 70% della retribuzione lorda.

Le detrazioni effettuate erano quindi assolutamente legittime.
(Pratica 9593).

